



Le novità in ambito di:

- ❖ legislazione
- ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA
PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Decisione (UE) 2022/1511 della commissione Europea del 7 settembre 2022 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022
- ❖ Consiglio UE. Comunicato stampa del 14.09.2022. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: prorogate di altri sei mesi le sanzioni individuali dell'UE relative all'integrità territoriale
- ❖ Direzione generale della Fiscalità e dell'Unione doganale. Annuncio stampa del 9.09.2022. Applicazione del sistema degli esportatori registrati - REX - Repubblica democratica del Congo
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1395 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia
- ❖ Commissione Europea - Avviso n. 2022/C320/21 in GUUE del 24.08.2022 - Avviso concernente l'attuazione della decisione dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la misura di salvaguardia applicabile alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio
- ❖ Decreto Legislativo 5 Agosto 2022, n. 135 - Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q) , della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nota n.406419/RU del 9 settembre 2022. Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - settembre 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli. Circolare n. 33/2022 del 23.09.2022. CDU - Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.29
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 29 del 09 agosto 2022 - Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione - procedura di Fall back speciale all'importazione
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 21.09.2022. Adesione dell'Ucraina alle Convenzioni internazionali transito comune (CTC) e semplificazione negli scambi merci (DAU) dal 1° ottobre 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - nota n. 370606 del 09 agosto 2022. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni. Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 agosto 2022 - integrazione del certificato di origine per importazioni di merci provenienti dall'Ucraina

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Regolamento Delegato (UE) 2022/1636 del 5 luglio 2022 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti
- ❖ Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1637 del 5 luglio 2022. Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda l'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione
- ❖ D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 (cd. DECRETO AIUTI TER). Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022. Adempimenti per gli esercenti.
- ❖ Determinazione Direttoriale - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. N. 392138/RU del 31 agosto 2022- Indici di inoperatività dei depositi
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 30/2022. Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, D.Lgs. N. 152/2006 - decorrenza 1° settembre 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare prot. 379727/RU n. 31/2022 del 17 agosto 2022 - Estensione dell'obbligo di emissione e-DAS. Disposizioni transitorie ed aggiornamento dell'autorizzazione. Depositi contabili di GPL. Trasferimenti di prodotti denaturati tra depositi commerciali. Istruzioni operative
- ❖ Ministero della Transazione Ecologica - Circolare n. 29403 del 16 settembre 2022. Aggiornamento delle scadenze per lo scambio di certificati e per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022, con riferimento all'immesso in consumo nel 2021
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Informativa del 17 agosto 2022, Prot. 379481/RU. Rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1995 in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Decadenza biennale del rimborso di accisa

 Settore tabacchi

- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 28/2022 del 5.08.2022. Autorizzazione a mezzo di patentino per la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi



Decisione (UE) 2022/1511 della commissione Europea del 7 settembre 2022 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022

Con la Decisione (UE) 2022/1551 del 7 settembre 2022 la Commissione, solo per gli Stati membri richiedenti, ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2022 per l'esenzione dai dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19.

In particolare, la Commissione con una precedente Decisione (2021/2313) aveva concesso già l'esenzione da dazi e IVA per l'importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 per un periodo che andava dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

In prossimità della suddetta scadenza, Il Belgio, la Lettonia, l'Austria, il Portogallo e la Slovenia hanno rappresentato la necessità di prorogare il termine di validità della Decisione 2021/2313.

Gli Stati membri che hanno avanzato la richiesta hanno segnalato che continuano ad avere difficoltà a reperire le merci necessarie a contrastare la pandemia.

Pertanto, la Commissione ha concesso ai Paesi richiedenti la proroga fino al 31 dicembre 2022 a condizione che le vengano comunicati periodicamente i dettagli dei dati relativi alle merci importate.



Consiglio UE. Comunicato stampa del 14.09.2022. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: prorogate di altri sei mesi le sanzioni individuali dell'UE relative all'integrità territoriale

Con il comunicato stampa del 14 settembre scorso, il Consiglio dell'Ue ha reso nota la decisione di prorogare di altri sei mesi (fino al 15 marzo 2023) le misure restrittive emesse nei confronti di soggetti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Al fine di condannare gli attacchi nei confronti dell'Ucraina, negli ultimi mesi l'Unione europea ha ampliato le sanzioni nei confronti della Russia.

Ad oggi, infatti, sono stati modificati e integrati notevolmente i regolamenti (UE) 269/2014 e 833/2014 che prevedono specifiche misure restrittive nei confronti della Russia.

Si segnala che le misure restrittive soggettive in vigore prevedono restrizioni di viaggio per le persone fisiche, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco fondi o altre risorse economiche. Ad oggi, le sanzioni si applicano a 1206 persone e 108 entità che, per la maggior parte dei casi, sono stati inseriti in risposta ai recenti attacchi della Russia nei confronti dell'Ucraina.



Direzione generale della Fiscalità e dell'Unione doganale. Annuncio stampa del 9.09.2022. Applicazione del sistema degli esportatori registrati - REX - Repubblica democratica del Congo

Con il comunicato stampa del 9 settembre scorso la Commissione europea ha informato che la Repubblica Democratica del Congo a partire dal 5 settembre u.s. applica il sistema Rex in quanto ha soddisfatto i due requisiti necessari previsti per i paesi beneficiari dell'SPG.

A tal riguardo, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2017 è stata prevista la progressiva applicazione del sistema REX-Registered Exporter System nell'SPG (SPG standard, SPG+ e ABE) che, di fatto, sostituisce il precedente sistema di certificazione dell'origine basato sul certificato FORM A.

Il sistema REX è il sistema di certificazione dell'origine delle merci che si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che effettueranno le c.d. dichiarazioni sull'origine. Per poter rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale verso i paesi che adottano il sistema in esame, un operatore economico deve essere registrato nell'apposita banca dati.



Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1395 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia

Con il Regolamento di esecuzione 2022/1395 della Commissione europea del 11 agosto 2022 è stato istituito un dazio antidumping definitivo per le importazioni di alcuni acciai anticorrosione dalla Russia e dalla Turchia.

La Commissione, a seguito della denuncia presentata dalla European Steel Association, aveva aperto un'inchiesta il 24 giugno 2021.

Il Regolamento in esame, a decorrere dal 13 agosto u.s., ha previsto un dazio antidumping definitivo per le importazioni originarie dalla Russia e dalla Turchia di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici», di acciai rapidi e quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Sono state, inoltre, previste le condizioni di applicazione in caso di contemporanea presenza delle misure di salvaguardia (ex Reg. UE 2019/159).



Commissione Europea - Avviso n. 2022/C320/21 in GUUE del 24.08.2022 - Avviso concernente l'attuazione della decisione dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la misura di salvaguardia applicabile alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio

Con l'avviso 2022/C320/21 pubblicato il 24 agosto scorso la Commissione ha inteso informare le parti interessate della volontà di attuare la raccomandazione e la decisione dell'organo di conciliazione (DSB) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

In sostanza, il DSB ha adottato la relazione del panel nella controversia promossa dalla Turchia in merito a misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio ritenendo che i ragionamenti proposti dall'UE in relazione ad alcuni aspetti della misura originaria non rispondessero alle prescrizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Pertanto, ai fini dell'attuazione della raccomandazione e della decisione del DSB, la Commissione intende integrare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 in merito ai punti sollevati.

Con l'avviso in commento viene, quindi, precisata la procedura con la quale le parti interessate possono presentare osservazioni limitatamente ai punti individuati nella raccomandazione.



Decreto Legislativo 5 Agosto 2022, n. 135 - Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q) , della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Si dà evidenza che, a partire dal 27 settembre u.s., è entrato in vigore il D.lgs. n. 135 del 5 Agosto 2022 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica previsto dalla delega contenuta nell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il provvedimento contiene importanti innovazioni alla disciplina della detenzione, del commercio e dell'allevamento di specie selvatiche ed esotiche e alla detenzione di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica o per la biodiversità e introduce altresì norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

In particolare, si segnala il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

Tra le misure contenute si segnala per le vendite a distanza al pubblico l'obbligo di includere l'identificativo dell'animale, oltre a prevedere la necessità di un certificato medico veterinario attestante le condizioni sanitarie.



Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nota n.406419/RU del 9 settembre 2022. Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - settembre 2022

Con la Nota Prot. 406419/RU del 9 settembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli informa della pubblicazione di un comunicato stampa del Consiglio direttivo della BCE, riportante le modifiche ai tassi di interesse di riferimento dell'ente.

La decisione principale adottata consiste nell'innalzare di 75 punti base i tre tassi di riferimento finora utilizzati. L'obiettivo è quello di portare i suddetti tassi a livelli tali da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione al preventivato 2% - contro l'odierno 9.1% secondo le stime Eurostat. A partire dal 14 settembre u.s., i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati all'1.25%, percentuale che sarà riesaminata durante i periodici incontri del Consiglio e valutata di volta in volta in base ai dati del periodo intercorrente.

Le misure previste rispecchiano l'esigenza di garantire una forte ripresa economica.

Il suddetto tasso incide anche sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora relativi all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, disciplinati rispettivamente dagli artt. 112 e 114 Reg. EU n. 952/2013.



Agenzia delle Dogane e Monopoli. Circolare n. 33/2022 del 23.09.2022. CDU - Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.29

Con la Circolare n. 33/2022 pubblicata il 28 settembre 2022 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli informa che è disponibile la nuova versione 1.29 del sistema *Customs Decisions* (CDS) che introduce nuove funzionalità e aggiorna alcune fra quelle già esistenti, per garantire agli operatori economici e al personale doganale un migliore utilizzo del sistema.

Tra le principali modifiche del sistema si segnala per le autorizzazioni - IPO (*regime di perfezionamento attivo*), OPO (*regime di perfezionamento passivo*), EUS (*regime di uso finale*) e TEA (*regime di ammissione temporanea*) - la possibilità di inserire un'istanza con effetto retroattivo, che non può essere superiore ad un anno per le nuove autorizzazioni e non superiore a tre anni per le autorizzazioni da rinnovare.

In questa versione aggiornata il sistema consente anche agli impiegati (*in possesso del ruolo "CUST_ADMINISTRATIVE" o "CUST_EXECUTIVE"*) dell'operatore economico o del rappresentante la possibilità di ricevere le email di notifica ogniqualvolta venga ricevuta una notifica sul TP .

Con riferimento alle autorizzazioni ACE (*Destinatario autorizzato per il transito unionale*), ACR (*Speditore autorizzato per il transito unionale*), ACT (*Destinatario autorizzato per il regime TIR*) e SSE (*Utilizzo di sigilli di un modello particolare*) si precisa che sono valide esclusivamente nello Stato Membro che le ha emesse.

Per il regime di transito che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea, l'autorizzazione CGU, destinata ad essere utilizzata nel contesto del regime di transito, deve essere valida in tutti gli Stati Membri. Tale condizione va indicata nella compilazione delle istanze e delle autorizzazioni di questo tipo.

Per le autorizzazioni IPO e EUS il sistema consente l'accettazione dell'istanza anche nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione. In tal caso, il richiedente presenta domanda nel luogo di prima trasformazione delle merci o nel luogo di primo utilizzo delle merci.

Per l'autorizzazione TEA il sistema consente l'accettazione indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'UE del richiedente; il richiedente presenta domanda nel luogo di primo utilizzo delle merci.

Per l'autorizzazione DPO (*Dilazione del pagamento*), il sistema consente l'accettazione dell'istanza anche nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Infine, il nuovo sistema permette di visualizzare le diverse versioni dell'autorizzazione o delle bozze di autorizzazione.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 29 del 09 agosto 2022 - Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione - procedura di Fall back speciale all'importazione

Con la Nota Prot. 406419/RU del 9 settembre 2022, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli informa della in data 9 agosto 2022 è stata pubblicata la Circolare n. 29 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha previsto una procedura di fall back "speciale" per gli operatori che rispondono a specifici requisiti.

Già la precedente [Circolare n. 22 del 6 giugno 2022](#) della stessa Agenzia aveva previsto delle modalità operative per il ricorso - nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale - alla procedura di fall back per le operazioni indifferibili e urgenti. Con la Circolare in commento si è resa possibile una continuità operativa per operazioni di importazioni diverse da quelle specificate nella suddetta circolare.

I soggetti interessati alla procedura di fall back speciale, che rispondono ai requisiti soggettivi ed oggettivi tassativamente individuati nella Circolare n.29 citata, posso richiederne l'autorizzazione previa istanza da presentarsi all'Ufficio doganale in cui è tenuta la contabilità o è accessibile la contabilità principale del richiedente; gli esiti della valutazione devono essere comunicati all'Ufficio AEO Compliance e grandi imprese della Direzione dogane per i successivi adempimenti e rilascio del corrispondente nulla osta.

Una volta ripristinate le funzionalità di AIDA il dichiarante dovrà, preliminarmente verificare l'eventuale restituzione degli esiti dei manifesti e/o delle dichiarazioni doganali precedentemente trasmesse, successivamente dovrà attivarsi per:

- presentare telematicamente il relativo MMA (nel caso che non sia stato possibile trammetterlo in formato elettronico) o effettuarne il completamento;
- presentare telematicamente le dichiarazioni doganali a mezzo dei tracciati H.

Tutte le informazioni richieste consentiranno di riconoscere al sistema l'adozione della procedura fall back speciale. Il documento di prassi, infine, specifica nel dettaglio tutti gli aspetti relativi alle garanzie da prestare da parte del dichiarante a copertura di più dichiarazioni doganali ai sensi dell'art.89.5 del Regolamento UE 952/2013 (CDU).



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 21.09.2022. Adesione dell'Ucraina alle Convenzioni internazionali transito comune (CTC) e semplificazione negli scambi merci (DAU) dal 1° ottobre 2022

Con l'avviso pubblicato in data 21 settembre u.s. le Dogane rendono noto che, con le decisioni n. [1/2022](#) e n. [2/2022](#) del Comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, l'Ucraina ha aderito alle convenzioni internazionali di transito comune (CTC che include Norvegia, Islanda, Svizzera, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, UK) e semplificazioni delle formalità negli scambi di merci (DAU).

A decorrere dal prossimo 1 ottobre l'Ucraina è parte contraente delle suddette convenzioni favorendo, in tal modo, lo scambio commerciale con la UE.

Con l'adesione alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci le parti contraenti potranno utilizzare un unico documento amministrativo (DAU) da usare per qualsiasi procedura di esportazione e di importazione, nonché per la procedura di transito comune.

Allo stesso modo, con l'adesione alla convenzione di transito comune (CTC) sarà possibile far circolare le merci più facilmente da una Parte contraente ad un'altra applicando la sospensione dei dazi doganali, delle accise, dell'IVA e degli altri oneri eventualmente previsti durante il loro trasporto dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - nota n. 370606 del 09 agosto 2022. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni. Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota n. 370606 del 9 agosto 2022, ha fornito indicazioni in

reingegnerizzazione AIDA e alle modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni di esportazione e transito; in particolare:

- per le operazioni di esportazione, il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2, attualmente operativo, è sostituito dal progetto unionale AES (Automated Export System) fase 1;
- per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, l'attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5.

Nella nota sono state fornite le istruzioni operative per la fase di sperimentazione in ambiente di addestramento in modo che gli operatori economici possano adeguare e testare i propri sistemi informatici per il corretto dialogo con i servizi in questione. Sono state, ancora, elencate alcune delle principali caratteristiche delle applicazioni reingegnerizzate per l'esportazione. Le operazioni disponibili possono essere: *l'acquisizione, la rettifica, l'annullamento* di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l'ufficio di esportazione ed il dichiarante.

Le modalità di invio, invece, sono distinte in modalità "parcellizzata" (in più step, attraverso invii progressivi e parziali) oppure in modalità "completa" (invio di tutti i dati in un'unica soluzione).

Inoltre, sempre con riferimento al servizio export, viene precisato che le applicazioni reingegnerizzate non consentiranno più:

- le operazioni di esportazione a "groupage";
- l'invio di dichiarazioni di esportazione abbinate a transito.

I tracciati interessati dalla sperimentazione sono:

- B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
- B2 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo
- B4 Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali
- C1 Dichiarazione semplificata di esportazione Tracciato
- C2 Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione

Per quanto concerne le dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR, rispetto all'attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova (NCTS fase 5) prevede funzionalità che consentono allo spediteur/speditore autorizzato, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento. Sempre per lo spediteur è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza. I tracciati interessati dalla sperimentazione sono:

- D1 Regime speciale - dichiarazione di transito
- D2 Regime speciale - dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo)
- D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito.

Nell'atto di prassi, viene definita una road map per l'adesione degli operatori economici, in ambiente reale, ai nuovi servizi export e transito che saranno obbligatori a partire dal 1 ° marzo 2023.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 agosto 2022 - integrazione del certificato di origine per importazioni di merci provenienti dall'Ucraina

In data 23 agosto 2022 è stato pubblicato dalle Dogane l'avviso con il quale si informano gli operatori economici che, a decorrere dal 6 agosto u.s., per attestare l'origine delle merci di provenienza Ucraina è possibile presentare, oltre il certificato di circolazione EUR1 (codice N954), anche il certificato di circolazione EUR-MED (codice U045).

Inoltre, si precisa che della coesistenza dei suddetti certificati si ha già evidenza dalla consultazione della TARIC, nello specifico, nella sezione controlli all'importazione.



Regolamento Delegato (UE) 2022/1636 del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262. Struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti



Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1637 del 5 luglio 2022. Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda l'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione

Con il nuovo regolamento UE 1636/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23 settembre 2022, sono state previste importanti novità in tema di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo. A decorrere dal 13 febbraio 2023 vengono sostanzialmente abrogati i regolamenti sulla circolazione n. 3649/92 (DAS) e n. 684/2009 (e-AD) attualmente in vigore.

Le norme sopracitate richiedono il documento di accompagnamento semplificato (DAS), così come previsto dal regolamento CEE N. 3649/92, per la circolazione dei prodotti che hanno già assolto l'accisa e che siano stati quindi immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro, come pure il documento di accompagnamento telematico (e-AD) per consentire ai prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo di circolare tra gli Stati membri dell'UE, secondo quanto indicato dal regolamento CE n. 684/2009.

L'intervento del legislatore europeo risulta finalizzato alla concreta attuazione di quanto indicato nella direttiva UE 262/2020 del Consiglio del 19 dicembre 2019 (che stabilisce il regime generale delle accise), la quale si prefigura a partire dal 2023 lo scambio dei già menzionati documenti fiscali attraverso un sistema informatizzato comune ai vari Stati membri.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) riporta le modalità d'uso di documenti nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione.

Attraverso i regolamenti in oggetto, pertanto, vengono fornite indicazioni (tra cui la struttura e il contenuto di dettaglio dei e-DAS/e-AD) per una corretta applicazione da parte degli operatori del settore di ciascuno Stato membro delle regole di compilazione.



D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 (cd. DECRETO AIUTI TER). Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022. Adempimenti per gli esercenti.

Con il Decreto Legge n. 144 del 2022 (Aiuti ter) in Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 settembre sono state confermate le aliquote di accisa, come già rideterminate con effetto dal 6 ottobre 2022 e fino 17 ottobre 2022 dal decreto 13 settembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della transazione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.

L'articolo 4 del sopracitato decreto-legge n.144/2022 prevede a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le seguenti aliquote:

- *benzina*: 478,40 euro per mille litri;
- *oli da gas o gasolio* usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- *gas di petrolio liquefatti* (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- *gas naturale* usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

In aggiunta, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione continua ad essere stabilita nella misura del 5 per cento.

Viene anche mantenuta, per il medesimo periodo, la disapplicazione dell'aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale utilizzato in via ordinaria per il trasporto merci e di persone di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA, nonché ai sensi dell'articolo 24-ter del TUA stesso già fissata in precedenza.

Con il medesimo provvedimento si prevede che per i depositi commerciali e e i distributori di carburante vige l'obbligo di comunicazione, entro il 10 novembre 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei dati concernenti i quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.

Infine, in relazione al punto precedente, la comunicazione delle giacenze concernenti i quantitativi non è da effettuarsi, qualora venga disposta la proroga della scadenza delle aliquote oggetto di rideterminazione.



Determinazione Direttoriale - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - prot. N. 392138/RU del 31 agosto 2022- Indici di inoperatività dei depositi

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la determinazione direttoriale prot. [426358/RU del 15 novembre 2021](#), in applicazione dell'articolo 25, comma 6-ter, del TUA, ha definito i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante, ovvero:

- *l'indice di rotazione mensile,*
- *i requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito e*
- *i requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale*

I commi 1077 e 1078 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) stabiliscono il ripristino del regime di vigilanza fiscale, relativamente alle fattispecie che producono la modifica del soggetto giuridico responsabile dell'esercizio nei depositi costieri qualificati come infrastrutture energetiche strategiche e nei depositi di stoccaggio di oli minerali con capacità inferiore a 10.000 metri cubi- ad eccezione degli impianti di GPL. Le medesime disposizioni prevedono indici specifici per la valutazione dell'operatività delle succitate strutture.

Con il presente provvedimento sono stati quindi determinati gli indici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività del deposito, le modalità per richiedere la sospensione temporanea dell'esercizio del deposito, il provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio, nonché le modalità di vigilanza dell'Agenzia e dei relativi controlli.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 30/2022. Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, D.Lgs. N. 152/2006 - decorrenza 1° settembre 2022

Con la circolare n. 30 del 9 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa dell'avvenuta variazione dell'importo del contributo sugli oli lubrificanti previsto dall'articolo 236, comma 7, D.lgs. n. 152/2006. Il consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ha statuito il **nuovo importo nella misura di 0,07 € /Kg dal 1° settembre 2022.**

L'Agenzia ricorda che le modalità di versamento del contributo consortile degli oli lubrificanti immessi in consumo e/o importati sono stabilite dagli articoli 3 e 4 del D.M. 21 gennaio 2021.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare prot. 379727/RU n. 31/2022 del 17 agosto 2022 - Estensione dell'obbligo di emissione e-DAS. Disposizioni transitorie ed aggiornamento dell'autorizzazione. Depositi contabili di GPL. Trasferimenti di prodotti denaturati tra depositi commerciali. Istruzioni operative

Con la circolare n. 31/2022 del 17 agosto 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fornisce alcuni chiarimenti a quesiti pervenuti dagli operatori del settore in tema di adempimento dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS previsto per i prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4, 5 del TUA, GPL di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f) del TUA, come pure in merito agli oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera da a) a e), del TUA.

L'obbligo di presentazione del DAS in forma elettronica è stato previsto a partire dal 1° luglio 2022.

La circolare in oggetto si sofferma sul settore del GPL, rispetto al quale l'obbligo di emissione del documento digitale non è ancora stato esteso per i trasferimenti:

- alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all'articolo 20 del Decreto Ministeriale 210/96, con particolare caso della tentata vendita di partite di GPL sfuso per le quali è prevista la scorta del certificato di provenienza;
- agli esercenti la vendita al minuto e per la minuta vendita, ovverosia in riferimento alle movimentazioni di prodotti energetici in quantitativi inferiori a 1.000 chilogrammi verso utilizzatori non soggetti a denuncia di deposito ai sensi dell'articolo 25 del TUA, prevedendo che i soggetti esercenti possono avvalersi dell'e-DAS anche per il trasferimento di questi;
- di prodotto condizionato in bombole.

Tra le altre precisazioni fornite dall'ADM si rammenta la possibilità dell'utilizzo dell'e-DAS anche in tutte quelle ipotesi in cui si verificano trasferimenti di prodotti energetici soggetti a vigilanza fiscale per i quali è prescritto l'utilizzo dell'XAB. I prodotti in questione sono indicati dall'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA sfusi ed in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni oggetto di trasferimento di cui al D.P.R. n. 627/1978, quando tale documento è prescritto da specifiche disposizioni normative.

Tra le varie indicazioni fornite dall'Agenzia fiscale, si evince la possibilità di continuare ad usare il DAS cartaceo in luogo di quello elettronico in tutte quelle fattispecie in cui l'esercente abbia riscontrato impedimenti di natura tecnica nell'emissione dell'E-DAS. Tale possibilità implica la presentazione di un'apposita istanza motivata presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente, il quale potrà autorizzare l'utilizzo del documento in questione in formato cartaceo sino alla risoluzione della problematica e in ogni caso per un periodo non superiore ai 90 giorni. La possibilità di continuare ad utilizzare il DAS non elettronico si limita ai soli prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento per le quali è previsto l'obbligo del documento in questione in formato digitale. Resta fermo l'obbligo di esclusivo utilizzo dell'e-DAS per la benzina e il gasolio utilizzato come carburante, nonché denaturati per uso agricolo.

Per ulteriori specificazioni sul tema si rimanda alla circolare in oggetto.



Ministero della Transazione Ecologica - Circolare n. 29403 del 16 settembre 2022. Aggiornamento delle scadenze per lo scambio di certificati e per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022, con riferimento all'immesso in consumo nel 2021

Il Ministero della Transazione Ecologica, con la circolare in rassegna e con riguardo alle immissioni in consumo effettuate nel 2021, ha modificato le scadenze relative al sistema d'obbligo d'immissione in consumo di biocarburanti per l'anno 2022 (ex art 6, co. 5 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014). La normativa prevede che:

- il termine ultimo per lo scambio dei certificati di immissione in consumo è posticipato al 31 ottobre 2022;
- la verifica dell'assolvimento degli obblighi, di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014, è effettuata nel mese di novembre 2022; nel corso di tale mese pertanto non saranno consentiti scambi di certificati.

Si ricorda che la proroga dei termini menzionata è stata disposta a seguito dell'attacco informatico subito dal GSE nelle precedenti settimane.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Informativa del 17 agosto 2022, Prot. 379481/RU. Rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1995 in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Decadenza biennale del rimborso di accisa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si è espressa in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1995 (rimborso accisa), e con riferimento al meccanismo di applicazione dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, sulla base di un consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione.

Quest'ultima, con riferimento alla scadenza del termine decadenziale biennale previsto per l'utilizzo del credito maturato per le eccedenze dei versamenti in acconto ha precisato che si viene a determinare un nuovo saldo creditorio, rispetto ai crediti in precedenza maturati, che si protrae fino alla definizione del rapporto tributario.

L'ADM, con l'informativa del 17 agosto 2022, Prot. 379481/RU, ha comunicato a che la decadenza biennale ai fini del rimborso non opera se:

- il rapporto tributario risulta ancora in essere;
- il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti in acconto.

È stato inoltre precisato che il rimborso dell'intero credito potrebbe aver luogo solo in presenza della cessazione dell'attività dell'operatore della chiusura del rapporto tributario e che il credito in denaro può essere richiesto entro due anni dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo e a decorrere dalla chiusura del rapporto tributario.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 28/2022 del 5.08.2022. Autorizzazione a mezzo di patentino per la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi

Con la Circolare n. 28 del 5 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Accise - Tabacchi) ha disciplinato l’attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi presso i cc.dd. “shisha bar”.

In sostanza, la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, finalizzata al successivo consumo sul posto a mezzo di appositi dispositivi, potrà avvenire in possesso di apposito patentino speciale rilasciato secondo la disciplina generale dei patentini di cui al DM 38/2013 e ss.mm.ii.

La stessa circolare specifica i requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio del patentino, individuando una serie di casistiche relative ai soggetti che possono richiedere l’autorizzazione, oltre a definire le modalità dell’istanza e disciplinare gli aspetti relativi al controllo e alle sanzioni.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 ottobre 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.